



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **56**

Del **30/12/2020**

Oggetto:

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 E
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE
ART. 20 D. LGS. 75/2016**

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18,00 ai sensi D.L.17 marzo 2020, n. 18, art. 73 e del Decreto Sindacale n. 11 del 31.03.2020, in modalità video-conferenza, si è riunito il Consiglio comunale nelle persone dei signori:

1) MOSCHELLA FILIPPO	Presente	2) MENGARELLI ALESSANDRO	Presente
3) FABIANI BARBARA	Presente	4) BALDINI PIETRO	Presente
5) MICHELINI MAURO	Presente	6) STRAZZARI SANDRA	Presente
7) ANTONELLI LUCIA	Presente	8) OLIVIERI DANILO	Presente
9) DUBBINI MICHELA	Presente	10) BUGLIONI FABIA	Presente
11) MARINELLI ROBERTO	Presente	12) BABINI PAOLA	Presente
13) MISITI GIUSEPPE	Assente	14)	Assente

Presenti : **12** Assenti: **1**

Presiede il Sig. Dott. Filippo Moschella

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, è stata adottata la retroscritta deliberazione

Il Presidente

F.to Dott. Filippo Moschella

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

E' assente l'Assessore esterno Barbara Serrani.

Introduce l'argomento Il Sindaco Filippo Moschella.

Prende la parola il Consigliere Roberto Marinelli per chiedere informazioni in merito alla notizia comparsa sulla stampa sulla realizzazione di un serbatoio a Sirolo in località Monte Colombo.

Risponde il Sindaco dicendo di non aver avuto modo di leggere l'articolo sul giornale ma che può tuttavia riferire che trattasi infatti di un progetto molto ambizioso portato avanti dalla società partecipata Acquambiente a seguito dell'ultimo terremoto che ha determinato lo spostamento di una importante vena d'acqua con conseguente pericolo di carenza di acqua nella parte bassa delle Marche. Il progetto è denominato "Anello dei Sibillini". Per dare potenza all'acqua, spiega il Sindaco, occorre un serbatoio situato ad una certa altezza e Acquambiente ha pensato a Monte Colombo. Questo serbatoio dovrebbe essere sufficiente, in caso di criticità negli approvvigionamenti, a soddisfare anche le esigenze di Sirolo e di Numana per quattro o cinque giorni e normalmente dovrebbe far arrivare l'acqua anche alla parte più bassa delle Marche. Ovviamente tutti gli Enti competenti sono chiamati a valutare la proposta di Acquambiente come i Comuni, il Parco del Conero e la Soprintendenza. Il serbatoio, continua il Sindaco, sarebbe in parte interrato e dovrebbe uscire fuori terra per 4/5 metri.

Prende nuovamente la parola il Consigliere Marinelli per ribadire che la zona ha un rilevante valore paesaggistico e auspica che l'intervento sia rispettoso di tale aspetto. Occorre stare attenti, continua Marinelli, affinché questa opera sia meno impattante possibile.

Chiude la discussione il Sindaco assicurando tutti che verrà realizzato il miglior compromesso tra tutela dell'ambiente e l'interesse pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi del D.L.17 marzo 2020, n. 18, art. 73 e del Decreto Sindacale n. 11 del 31.03.2020, la presente seduta di Consiglio comunale, convocato per la data odierna, si tiene in modalità video-conferenza tramite applicazione Microsoft Teams e che a tal riguardo è stato preventivamente inviato ai singoli consiglieri apposito link per il collegamento reso possibile anche per il pubblico esterno mediante pubblicazione del medesimo link sul sito istituzionale dell'Ente;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 26, alla razionalizzazione periodica si è proceduto a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamate

- la deliberazione di Consiglio comunale n.44 del 28/09/2017 con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20.12.2018 con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 27.12.2019 con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018;

Considerato che nell'ultimo piano approvato non si prevedeva alcuna misura di razionalizzazione;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019 ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Dato atto, per quanto attiene la società CENTRO MARCHE ACQUE SRL, che

- a partire dal 27/04/2017, il capitale sociale è stato elevato da € 10.000,00 ad € 2.010.000,00, a seguito di un aumento di capitale sociale mediante conferimento delle azioni dei soci di Astea spa in seno a CMA srl;
- a riguardo è sorto un contenzioso in quanto detto aumento di capitale sociale non è avvenuto con il 100% dei voti favorevoli dei soci così come previsto dallo Statuto;



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

- i Comuni di Numana, Sirolo, Cingoli e Filottrano hanno instaurato un contenzioso avverso la deliberazione di aumento del capitale sociale di CMA srl;
- a seguito del predetto aumento la partecipazione del Comune di Sirolo, in seno alla predetta CMA srl, è passata allo 0,01557%;
- il Comune di Sirolo ha acquisito, conseguentemente, una partecipazione indiretta in seno ad Astea spa;

Dato atto, per quanto concerne la società Conerobus SPA, che

- esiste tutt'ora un contenzioso in ordine alla natura giuridica della stessa alla luce dell'introduzione del D.lgs 175/2016, secondo cui la predetta società rientra nel novero delle Società meramente "partecipate" e non a "controllo pubblico";
- alla luce dell'accertamento del MEF reso ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.lgs 175/2016, pubblicato il 15/02/2018 avente ad oggetto "la nozione di Società a controllo pubblico" di cui all'art. 2, c.1, lett. m), del D.lgs 175/2016, il CDA di Conerobus SPA ha impugnato detto orientamento dinanzi al TAR Lazio nel giudizio iscritto al reg. n. 5221/2018;
- pertanto la legittimità di tale orientamento deve intendersi sub-judice;

Vista al riguardo anche la deliberazione della Corte dei Conti n. 48/2018 della sezione regionale di controllo per le Marche;

Ritenuto, nelle more di una definitiva pronuncia in merito, di dover considerare la Società Conerobus SPA rientrante nel perimetro delle Società in controllo pubblico ai sensi del D.lgs 175/2016;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Dato atto che nella revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2017 approvata con atto di Consiglio comunale n. 59 del 20.12.2018 era stata inserita ASTEA SPA quale partecipata indiretta per il tramite della società Centro Marche Acque SRL;

Rilevato tuttavia che la società Centro Marche Acque SRL non è controllata da questa Amministrazione comunale, per cui secondo gli indirizzi del MEF relativi agli adempimenti per la revisione in oggetto, la partecipazione in ASTEA SPA non va comunicata;

Atteso che già nella revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018 approvata con atto di Consiglio comunale n. 52 del 27.12.2019 non era stata inserita ASTEA SPA quale partecipata indiretta per il tramite della società Centro Marche Acque SRL;

Dato atto che, come comunicato dalla società Conerobus SPA con nota del 09.12.2019 non sono necessarie le informazioni relative alle partecipazioni indirette tramite la società medesima, in



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

quanto quest'ultima non è da considerare "in controllo pubblico" come risulta dalla sua esclusione dall'elenco delle società in controllo pubblico diretto o indiretto pubblicato dal MEF;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2019, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare, comprensiva anche della specifica relazione in ordine all'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione precedente, il tutto allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;

Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile per gli Affari generali della I U.O. - Dott.ssa Federica Forastieri;

Visto il favorevole parere contabile formulato dal Responsabile II U.O. - Servizi finanziari Dott.ssa Federica Forastieri;

Visto l'esito della votazione espressa a voce dal Sindaco e dai n. 11 Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti e num. 3 astenuti:

- voti favorevoli	n.	9	
- voti contrari	n.	-	
- astenuti	n.	3	Buglioni Babini Marinelli

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2019, comprensiva anche della specifica relazione in ordine all'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione precedente, il tutto allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
4. Di demandare alla Giunta comunale il cordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP.
6. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le Società partecipate dal Comune di cui all'Allegato "A".

Indi stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione espressa a voce dal Sindaco e dai n. 11 Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti e num. 3 astenuti:

- voti favorevoli	n.	9	
- voti contrari	n.	-	
- astenuti	n.	3	Buglioni Babini Marinelli

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Moschella

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'*Albo Pretorio Informatico* nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la suesata deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'*Albo Pretorio Informatico* del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- Si certifica che la suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n _____ fogli.

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli